

Circolazione stradale - Responsabilità civile - Giudizio intrapreso dal danneggiato all'esito della fase precontenziosa - Eccezione di improcedibilità sollevata dall'assicurazione per carenza dei contenuti previsti ex art.148 co.2 Cod.Ass.Priv. nella richiesta di risarcimento - Natura informale del procedimento precontenzioso - Sanzione di improcedibilità del giudizio ordinario - Inapplicabilità - **Circolazione stradale - Responsabilità civile** - Contestazione della responsabilità del proprio assicurato da parte dell'assicuratore in sede precontenziosa - Richiesta di integrazione ex art.148 co.5 Cod.Ass.Pr. disattesa dal danneggiato - Non rilevanza in relazione dell'esito della fase precontenziosa - Eccezione di improcedibilità del giudizio ordinario - Infondatezza - **Rif.Leg.** artt. 145, 148 L.209/2005;(Codice delle Assicurazioni Private)

Ordinanza

Pronunziata il 15.07.08

Depositata il 16.07.08

Ms. cancellato:
 "con cui
 le richieste
 art. 148 par.
 non erano
 complete".

41

ORDINANZA

Il Giudice

a scioglimento della riserva, rileva quanto segue:

- l'introduzione della presente causa era preceduta dalla richiesta di risarcimento del danno ricevuta dall'assicurazione convenuta in data 6-7-06 (doc. 5 fasc. att.); l'assicurazione con missiva in data 2-8-06 (doc. 1 fasc. conv.) richiedeva le integrazioni di cui all'art. 148 co. 5 Codice delle Assicurazioni Private; successivamente con missiva in data 15-11-06 (doc. prodotto all'udienza del 29-5-08 dalla parte attrice) comunicava, sempre ai sensi dell'art. 148, di non poter formulare alcuna offerta in relazione al sinistro per cui è causa in quanto non emergeva la responsabilità del proprio assicurato dal verbale dell'autorità di P.G. intervenuta;

- alla luce di questi dati deve essere esaminata l'eccezione preliminare dall'assicurazione convenuta, relativa all'improcedibilità dell'azione diretta nei suoi confronti in quanto la richiesta scritta di cui sopra non possedeva i contenuti di cui al combinato disposto degli artt. 145 e 148 cod. cit.;

- questo giudicante ritiene che a tale quesito non possa darsi una risposta categorica e avulsa dal caso in concreto, ma che, invece, si debba tener conto di volta in volta della *ratio* del citato art. 145;

- tale *ratio* è quella di favorire gli accordi stragiudiziali, imponendo che la richiesta risarcitoria *ante causam* sia corredata dall'indicazione degli elementi utili per l'accertamento della responsabilità e la stima del danno;

- in tal modo la fase propriamente contenziosa può avere inizio solo una volta esauritasi la effettiva possibilità di una definizione amichevole del sinistro tramite l'esame dei suddetti elementi utili;

- in questa ottica non appare utile un'interpretazione eccessivamente formalistica degli

artt. 145 e 148, in quanto la sanzione della improcedibilità appare effettivamente adeguata solamente nelle ipotesi in cui nella richiesta scritta di risarcimento manchino gli elementi indispensabili per la stima del danno;

- di conseguenza, può considerarsi non ostativa alla procedibilità della domanda l'omessa indicazione del codice fiscale del danneggiato, già individuabile dai dati anagrafici, oppure l'omessa indicazione delle dichiarazioni dei redditi qualora la vittima non richieda alcun danno da perdita della capacità di guadagno; appare comunque un onere dell'assicurazione convenuta la contestazione dell'incompletezza della richiesta ricevuta - in prima battuta tramite la richiesta delle integrazioni di cui all'art. 148 co. 5 e successivamente proponendo la relativa eccezione nel giudizio di cognizione intrapreso dal danneggiato -, in particolare in quanto tale incompletezza può non avere rilevanza alcuna in relazione all'esito negativo del tentativo di definizione amichevole del sinistro, per esempio qualora lo stesso dipenda non da valutazioni attinenti alla stima del danno, ma qualora ciò che venga contestato sia la responsabilità;

- sempre in questa ottica, e con specifico riguardo al caso in esame, è sostenibile che l'esplicito rigetto della richiesta risarcitoria, motivato dall'assenza di responsabilità del proprio assicurato, renda superflua, in quanto inutile, la risposta alla richiesta di integrazione formulata con la prima missiva in data 2-8-06;

- rinviando alla fase decisoria la definitiva delibazione conseguente alle considerazioni di cui sopra, va rilevato, con riguardo alle richieste istruttorie della parte attrice di cui al ricorso introduttivo, l'ammissibilità delle prove testimoniali sulla dinamica del sinistro e la superfluità di quelle a conferma della provenienza dei documenti di spesa prodotti, riservata all'esito la valutazione sulla richiesta c.t.u. medico legale.

P.Q.M.

Ammette le prove testimoniali di parte attrice relativamente ai testi Ambrosini e Addobbati; fissa per la loro escussione l'udienza del 13-5-09 ore 10,30.

Si comunichi.

Bologna, 15 luglio 2008.

Il Giudice

Elisabetta Candidi Tommasi

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2008.